

FOOD LAW SERIES

Directors: Luigi Costato - Ferdinando Albisinni

PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ

Regole, casi e questioni


Giuseppe Ambrosio, Consigliere ministeriale con funzioni di alta consulenza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, è stato in passato Capo di Gabinetto, Capo Dipartimento e Direttore Generale dello stesso Ministero, nonché Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. È abilitato all'esercizio della professione di Avvocato. È stato docente in materie giuridiche agricole, agroalimentari e ambientali presso la Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza, Università Tor Vergata di Roma - Facoltà di Scienze Biologiche, fisiche e naturali, Università di Perugia - Facoltà di Agraria e Università Parthenope di Napoli - Facoltà di Economia e Commercio.

Roberto Saija, è docente di Diritto agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria dove presta servizio dal 2004. È componente del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, quale rappresentante dell'Area Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, nonché membro dell'Organismo Preposto al Benessere Animale (OPBA). È autore di monografie, saggi e note a sentenza su tematiche di diritto agroalimentare. È componente del Consiglio direttivo dell'AIDA-IFLA ove ricopre anche il ruolo di tesoriere. È responsabile della redazione della Rivista di diritto alimentare. Insegna Diritto dei mercati agroalimentari presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Reggio Calabria e Diritto agrario nell'ambito dei CdS in Giurisprudenza e Scienze economiche della stessa Università. Insegna la stessa disciplina presso il Dipartimento Darwin dell'Università di Roma La Sapienza.

Laura Carrara attualmente esercita la libera professione a Milano presso lo Studio Legale Mondini Bonora Ginevra ove si occupa di diritto alimentare, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Ha conseguito un Master Interuniversitario di II livello in Diritto Alimentare e partecipato a diversi corsi di alta formazione nella medesima materia. Da gennaio 2020 presta attività di docenza e coordinamento nell'ambito del Master Interuniversitario di II livello in Diritto Alimentare delle Università di Roma Tre, Tuscia e Campus Bio-medico. Da novembre 2020 è Doctor of Philosophy Student presso la Scuola per il Sistema Agroalimentare dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. È cultrice della materia in Diritto Alimentare presso l'Università della Tuscia. È membro dell'A.I.D.A. - Associazione Italiana di Diritto Alimentare.

Il volume è stato stampato

con il contributo di **FEDERDOC**



€ 25,00 I.V.A. INCLUSA

CEDAM

G. AMBROSIO - R. SAIJA
L. CARRARA

PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ

CEDAM SCIENZE GIURIDICHE

DIRITTO ALIMENTARE - FOOD LAW SERIES

Collana diretta da Luigi Costato e Ferdinando Albisinni

6

Giuseppe AMBROSIO - Roberto SAIJA - Laura CARRARA

PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ

Regole, casi e questioni



Wolters Kluwer

Giuseppe AMBROSIO - Roberto SAIJA - Laura CARRARA

PRODOTTI ALIMENTARI DI QUALITÀ

Regole, casi e questioni



Il volume è stato realizzato con il contributo di



Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato da GECA s.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

INDICE SOMMARIO

Presentazione	Pag. IX
Premessa	Pag. XIII

PARTE PRIMA

LA QUALITÀ E LE SUE REGOLE

CAPITOLO PRIMO

I PRODOTTI ALIMENTARI E LA QUALITÀ

(Roberto Saija)

1. Cenni generali introduttivi	Pag. 3
2. Convenzioni internazionali: dagli Accordi di Madrid del 1891 alla Convenzione di Stresa sull'uso delle designazioni e delle denomi- nazioni dei formaggi	5
3. Rapporti tra qualità e sicurezza	8
4. La qualità di sistema (e la PAC) e la qualità di eccezione	10

CAPITOLO SECONDO

I SEGNI DI QUALITÀ

(Laura Carrara)

1. Segni di qualità in senso lato e in senso stretto. Introduzione	Pag. 15
2. Brevi cenni sulle denominazioni	19
3. I segni che rientrano nell'ambito della IP. I marchi come segni di qualità	22
3.1. I marchi collettivi e i marchi collettivi geografici	25
3.2. Marchi collettivi geografici e DOP/IGP	27
3.3. I marchi di certificazione	30

CAPITOLO TERZO

LA QUALITÀ ALIMENTARE NEL DIRITTO EUROPEO
DAL 1992 A OGGI*(Roberto Saija)*

1. Dalla tutela nazionale alla tutela comunitaria	Pag.	33
2. La disciplina delle DOP, IGP e AS nei regolamenti 2081 e 2082/1992		35
3. Evoluzione del quadro normativo: i regolamenti 509 e 510/2006		48
4. Il Libro Verde qualità del 2008 e la comunicazione sul mercato.		50
5. Il pacchetto qualità 2012: base giuridica, finalità e ambito applicativo.....		51
5.1. Il Reg. 1151/2012 nel Sistema Europeo di Diritto Alimentare.....		53
5.2. Le modifiche apportate dal Reg. 2117/2021		53

CAPITOLO QUARTO

LE REGOLE EUROPEE

(Giuseppe Ambrosio)

1. Le definizioni contenute nel reg. 1151/2012 e rapporti con le definizioni contenute nel reg. 178/2002.....	Pag.	59
2. DOP e IGP e diverso rapporto con il territorio. Differenze.....		61
3. Le indicazioni geografiche semplici e ruolo del territorio: richiami giurisprudenziali. Rinvio		62
4. Il concetto di "origine" dei prodotti DOP/IGP. La zgd		65
5. Il disciplinare di produzione.....		68
5.1. Le vicende modificative del disciplinare.....		69
6. Il condizionamento <i>in loco</i>		70
7. La procedura di registrazione. Il contenuto della domanda di registrazione e i soggetti legittimati. Il ruolo dei "gruppi".....		71
7.1. La fase nazionale		75
7.2. La fase unionale.....		78
7.3. La protezione nazionale transitoria.....		82
7.4. La registrazione e i suoi effetti.....		83
8. La tutela d'ufficio		85
8.1. L'evocazione come pratica commerciale scorretta e l'impatto sul consumatore		86
9. La questione della titolarità delle DOP e delle IGP.....		88
10. Le vicende estintive: la cancellazione		90
11. Le denominazioni generiche: caso Feta (rinvio).....		91
12. Il caso delle STG.....		92
13. Le indicazioni facoltative di qualità: Prodotti della montagna e prodotti dell'agricoltura delle isole.....		93

CAPITOLO QUINTO

LA COMUNICAZIONE DELLA QUALITÀ

(Roberto Saija)

1. Qualità e comunicazione: una relazione necessaria ma tuttora incerta.....	Pag.	97
2. Informazioni sulla qualità nel Reg. (UE) n. 1151/2012.....		100
3. Le informazioni sull'origine dei prodotti.....		102

CAPITOLO SESTO

LE INDICAZIONI DI QUALITÀ NEL SETTORE VITIVINICOLO

(Laura Carrara)

1. Dalla protezione nazionale a quella europea.....	Pag.	105
2. Vini DOP e IGP.....		109
3. La qualità dei vini da tavola (vini varietali)?.....		115
4. La domanda di protezione e la fase nazionale preliminare: differenze tra l'art. 96 del Reg. 1308/2013 e la disciplina in materia di prodotti alimentari.....		116
5. La fase europea.....		125

PARTE SECONDA

CASI E QUESTIONI

1. Caso Zibibbo Pantelleria (<i>Giuseppe Ambrosio</i>).....	Pag.	133
2. Caso Prosecco (<i>Giuseppe Ambrosio</i>).....		141
3. Caso Rioja (<i>Roberto Saija</i>).....		161
4. Caso Gorgonzola/Cambozola (<i>Roberto Saija</i>).....		169
5. Caso Toscoro (<i>Roberto Saija</i>).....		175
6. Caso Aceto Balsamico di Modena (<i>Laura Carrara</i>).....		180
7. Caso Caso Queso Manchego (<i>Laura Carrara</i>).....		186
8. Emergenza Covid-19: le deroghe temporanee (<i>Laura Carrara</i>).....		

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

(Gli autori)

.....	Pag.	197
-------	------	-----

CAPITOLO III

LA QUALITÀ ALIMENTARE
NEL DIRITTO EUROPEO DAL 1992 A OGGI

Roberto Saija

SOMMARIO: 1. Dalla tutela nazionale alla tutela comunitaria. - 2. La disciplina delle DOP, IGP e AS nei regolamenti 2081 e 2082/1992. - 3. Evoluzione del quadro normativo: i regolamenti 509 e 510/2006. - 4. Il Libro Verde qualità del 2008 e la comunicazione sul mercato. - 5. Il pacchetto qualità 2012: base giuridica, finalità e ambito applicativo. - 5.1. Il Reg. 1151/2012 nel Sistema Europeo di Diritto Alimentare. - 5.2. Le modifiche apportate dal Reg. 2117/2021.

1. Dalla tutela nazionale alla tutela comunitaria

Come anticipato nel capitolo I par. 2, la prima forma di protezione, a livello nazionale, delle IG è stata introdotta, nel nostro Paese, con la legge 10 aprile 1954, n. 125, contenente disposizioni in materia di “Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi” ⁽¹⁾, composta da diciassette articoli e due allegati. Essa era suddivisa in **quattro capi**.

Il **primo** distingueva le “denominazioni di origine”, intendendo per tali quelle relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione, dalle “denominazioni tipiche”, cioè quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Il **capo secondo** era dedicato al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito, ai sensi dell’art. 4, presso il Ministero dell’agricoltura e foreste (come all’epoca era

⁽¹⁾ Pubblicata sulla GURI del 30 aprile 1954, n. 99.

denominato), i cui compiti (*ex art. 5*) consistevano prevalentemente, per un verso, nel promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche, per altro, nell'adoperarsi nell'attività di controllo dell'osservanza della legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi e per la difesa degli interessi delle produzioni non solo in Italia ma anche all'estero. La vigilanza per l'applicazione della legge era affidata congiuntamente al Ministero dell'Agricoltura e al Ministero per l'industria e il commercio, i quali potevano, tuttavia, delegare questo compito, con decreto congiunto, e previo parere del Comitato nazionale, ai Consorzi volontari di produzione, i quali, *ex art. 8*, restavano soggetti alla vigilanza dei due Ministeri.

Il **capo terzo** della legge conteneva, per un verso, le disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza e le sanzioni, e, per altro, disposizioni per le procedure giudiziarie.

Preme osservare che le sanzioni erano abbastanza severe in quanto avevano carattere penale e prevedevano, oltre alla restrizione della libertà personale (reclusione fino a un anno), una sanzione pecuniaria, ovvero la multa fino a lire 100.000. In seguito, la sanzione fu depenalizzata ad opera del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il **capo quarto**, l'ultimo, conteneva le disposizioni transitorie e finali. Tra esse, spiccava l'art. 15 che prevedeva che *"agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, e fino a quando sarà emanato il decreto previsto dall'art. 3 della presente legge, l'uso dei nominativi di origine "gorgonzola", "parmigiano reggiano", "pecorino romano", impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole, è riservato ai formaggi prodotti e stagionati nelle zone indicate per ognuno di essi nell'allegato A della presente legge ed aventi le caratteristiche specificate nell'allegato stesso, mentre l'uso delle denominazioni "asiago", "caciocavallo", "fiore sardo", "fontina", "provolone" impiegate sole od in parte o congiunte o combinate con altre parole, è riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate per ognuno di essi nell'allegato B della presente legge"*.

Sul finire degli anni 'ottanta del XX Secolo, la Comunità ha cominciato a concepire i primi regolamenti europei sulle DOP e le IGP dei prodotti agroalimentari, poi adottati all'inizio degli anni '90. Non è un caso che questi regolamenti abbiano visto la luce proprio nel momento in cui la sovrapproduzione delle materie prime agricole sia stata avvertita come una criticità, insieme ad un drastico calo dei prezzi. Sembra quasi che questa normativa europea rappresenti una contropartita in favore di Paesi come la Francia, proprio quando la Comunità si decise ad accantonare le politiche di armonizzazione verticale delle denominazioni mer-

ceologiche dei prodotti per aprire, grazie alla celebre sentenza *Cassis de Dijon*, al principio del *mutuo riconoscimento* (2).

2. La disciplina delle DOP, IGP e AS nei regolamenti 2081 e 2082/1992

In occasione della prima complessa riforma della PAC del 1992, meglio nota come “Riforma Mc Sharry”, giustificata, quest’ultima, dalla necessità di porre rimedio agli effetti devastanti prodotti sul mercato mondiale dalla politica dei prezzi condotta fino a quel momento dalla Comunità, i due regolamenti 2081 e 2082/1992 si preoccuparono di promuovere, a livello comunitario, la cd. qualità di eccezione (3), armonizzando le regole europee e introducendo tre segni, DOP, IGP e AS, che si sostituivano alle protezioni assicurate fino a quel momento ai prodotti nazionali dai singoli SM (4). In buona sostanza, la Comunità europea ha voluto valorizzare i prodotti che traggono le proprie qualità dalla zona geografica da cui provengono, dal clima e dalle competenze dei produttori che storicamente operano in quella zona, il cd. *know how*. La Comunità ha, quindi, voluto introdurre norme armonizzate, in modo da garantire ai produttori che operano all’interno del territorio comunitario condizioni uguali di concorrenza. Tali norme contenute nei due regolamenti prevalgono sulle preesistenti discipline adottate dagli SM, tra loro diverse, superando così l’asimmetria normativa e cercando di realizzare una diversificazione della produzione agricola e di rilanciare sul mercato europeo determinati prodotti in modo da promuovere, al tempo stesso, un più armonico e graduale sviluppo delle zone rurali, di quelle svantaggiate e periferiche, contribuendo così a migliorare il reddito delle popolazioni agricole, in armonia con le finalità della PAC di cui all’art. 39 TCEE (5).

(2) Sentenza della Corte di Giustizia del 20 febbraio 1979.

Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, su domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht – Germania, in materia di misure d’effetto equivalente alle restrizioni quantitative, in causa 120/78. In argomento la letteratura è abbastanza vasta. Cfr. *ex multis*, L. Costato, *Troppo (o troppo poco?) Cassis de Dijon*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, 1, II, pp. 3 – 22. Per un approfondimento di questo principio si rinvia a F. Albinini, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, IV ed., UTET giuridica, p. 73 ss.

(3) Vedi, in argomento, capitolo primo, par. 4.

(4) Cfr. M. Giuffrida, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Civile, Aggiornamento, XI, p. 436. Più di recente, I. Canfora, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell’UE*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano, Giuffrè, 2021, p. 425 ss.

(5) Si veda, in proposito, V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche*

Si diceva delle asimmetrie normative, che vengono superate dalla disciplina armonizzata introdotta dal legislatore comunitario agli inizi degli anni 'novanta che si pone l'obiettivo di realizzare una protezione omogenea in ambito CEE. Ovviamente, questa iniziativa del legislatore europeo non piacque a molti produttori degli SM che erano riusciti, grazie alle protezioni assicurate dalle norme nazionali ad ottenere prodotti di pregio traendo un vantaggio economico non di poco conto. Anche i consumatori, dal canto loro, avevano la garanzia che quel determinato prodotto di qualità era stato ottenuto con tecniche garantite e quindi il passaggio dalla tutela nazionale a quella comunitaria uniforme non fu indolore, specie per i Paesi del nord che vedevano i nuovi regolamenti come vantaggiosi per le produzioni mediterranee, sicuramente avvantaggiate dalle condizioni pedoclimatiche ⁽⁶⁾. La disciplina europea sulla *food quality* finì con l'essere considerata una soluzione di compromesso tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori, interessati i primi ad una maggior remunerazione dei prodotti dotati di un valore aggiunto derivante dal territorio, e i secondi ad essere correttamente informati sulle caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari, ponendo fiducia nei segni individuati dalle istituzioni comunitarie ⁽⁷⁾.

Per realizzare il suo progetto, il legislatore comunitario individua due distinti livelli di protezione, a seconda del diverso legame con il territorio, una più intensa per le DOP, ed una meno intensa, per le IGP.

Per quanto concerne le **definizioni di DOP e IGP**, la disciplina originaria del 1992 presentava delle differenze significative rispetto a quella attualmente vigente (su cui cfr. diffusamente *infra*, cap. IV, par. 1 e ss.) in quanto si trattava del “*nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare*” ⁽⁸⁾, quando invece la disciplina vigente

dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2013, 4, p. 5 che individua le ragioni che hanno indotto ad uniformare la disciplina nell'elevato contenzioso che deriva dalla frammentazione del quadro giuridico, oltre che nella sfiducia dei consumatori verso alimenti privi di credibili ed omogenee garanzie di autenticità. V. anche P. Borghi, *I requisiti della tutela*, in B. Ubertazzi-E. Muñiz Espada, *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 179 ss.

⁽⁶⁾ V., in argomento, G. Sgarbanti, *La protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità*, in Aa.Vv., *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, II ed., diretto da L. Costato, Padova, CEDAM, 1997, p. 574; più di recente M. Giuffrida, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, cit., p. 437.

⁽⁷⁾ Cfr. I Canfora, *op.ult.cit.*, p. 426. L'A. evidenzia come tale aspetto sia poi confluito nell'ultima importante riforma dei segni di qualità, ovvero quella contenuta nel Reg. (UE) n. 1151/2012 che coniuga le diverse tipologie di segni europei e quelle rimesse agli SM.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 2, par. 2, lett. a) per le DOP e lett. b) per le IGP del Reg. 2081.

ha spazzato via ogni dubbio sulla possibilità di riconoscere come DOP o IGP anche un nome non geografico che identifica un prodotto come originario di un luogo ⁽⁹⁾.

Come si diceva, e come si vedrà meglio sia più avanti in questo capitolo, sia diffusamente nel capitolo quarto, dedicato alle regole vigenti, il reg. (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito i reg. (CE), n. 509 e 510/2006 che, a loro volta, avevano abrogato e sostituito i reg. 2081 e 2082/1992. Nonostante vi sia una continuità rispetto ai precedenti regolamenti, per DOP e IGP vi sono rilevanti novità nell'individuazione dell'elemento linguistico che identifica il prodotto sul mercato, valorizzando elementi identitari che possono prescindere dall'uso esplicito di un nome geografico.

Oggi è possibile, alla luce della nuova disciplina, riconoscere e registrare DOP/IGP che non contengono un nome geografico (es. Feta, oppure Finocchiona). In effetti, questa possibilità risale alla disciplina del '92 ed è stata confermata anche dalla riforma del 2006. Tuttavia, il reg. 1151/2012 ha modificato la vecchia formula in maniera significativa. Infatti, se osserviamo la nuova formulazione, essa ha accentuato la caratterizzazione della denominazione del prodotto tutelato come riferibile ad un'origine geografica anche in assenza di un nome geografico in quanto tale.

Infatti, se si guarda la definizione di DOP e di IGP contenuta nei vecchi regolamenti del '92:

DOP **era** il nome di una di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare;

IGP **era**, invece, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare.

Ovviamente le due definizioni non erano uguali, in quanto cambiavano le altre caratteristiche.

Si trattava, quindi, in entrambi i casi, di un nome geografico di una regione, di un luogo o di un Paese ed in via eccezionale erano considerate DO alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designavano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione, di un luogo determinato che soddisfacessero determinati requisiti. Esclusivamente per le DOP era, dunque, possibile, in base al regolamento del

⁽⁹⁾ Cfr. A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, a cura di P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, Milano, Giuffrè, 2021, p. 433.

'92, riconoscere un nome "non geografico". Solo qualche anno più tardi, e cioè grazie al Reg. 510/2006 questa possibilità è riconosciuta anche alle IGP.

Oggi, con il reg. 1151/2012, DO o IG **non è il nome geografico**, ma il **nome di un prodotto originario di un luogo**, di una regione o, in casi eccezionali, di un Paese determinati.

Il nome di un prodotto, da solo, è il segno del territorio. Ciò a partire dal reg. 1151/2012. È il prodotto, quindi, a indentificare e rappresentare il territorio agli occhi dei consumatori e non è necessario che nel nome compaia un esplicito riferimento geografico, rimanendo ciò facoltativo nel senso che è il solo nome del prodotto DOP/IGP a rappresentare il territorio anche in mancanza del riferimento geografico ⁽¹⁰⁾.

Si adegua, in questo modo, la definizione normativa delle DOP/IGP alla seconda sentenza "Feta" della Corte di Giustizia del 2005, laddove aveva detto che pur in mancanza del toponimo «Grecia» nella denominazione, i consumatori in tali SM percepiscono "Feta" come un formaggio associato proprio alla Grecia, riconducendo il nome di un prodotto tra i cd. segni del territorio ⁽¹¹⁾.

Quanto alla **procedura di registrazione**, la disciplina del '92 consentiva, accanto a quella ordinaria, una procedura semplificata che ha condotto all'adozione del Reg. n. 1107/1996 della Commissione relativo alla registrazione delle IG e delle DO nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Reg. (CEE) n. 2081/1992 (ovvero della cd. procedura semplificata). Questa procedura non prevedeva l'applicazione dell'art. 7 del citato regolamento che consentiva a qualsiasi SM di opporsi alla registrazione. Grazie a questa procedura semplificata sono state registrate parecchie DOP e IGP che godevano già in precedenza della protezione nazionale. In particolare, a titolo esemplificativo, si pensi che l'Italia ha ottenuto la registrazione di alcuni prodotti che già godevano della DOC, come prosciutto di Parma, San Daniele, Speck dell'Alto Adige, etc., mentre la Grecia ha ottenuto la protezione del Feta, con tutte le conseguenze che

⁽¹⁰⁾ V. F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 296 s.

⁽¹¹⁾ Cfr. Corte Giust. CE 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica Federale di Germania e Danimarca vs. Commissione*, su cui v., in dottrina, L. Costato, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p. 157 ss.; A. Di Lauro, *Denominazione di origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso "Feta"*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p. 161, nonché Id., *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 433.

ne sono derivate, anche in materia di denominazioni generiche che non possono, sin dalla disciplina del '92, essere registrate.

Denominazioni generiche: Come si accennava, la Corte di Giustizia si è pronunciata sul rapporto tra DOP e nomi generici con due sentenze «Feta I» del 1999 e «Feta II» del 2005. La vicenda prende avvio con la registrazione come DOP del noto formaggio greco “Feta” (avvenuta, come si diceva, nel 1996 con il richiamato Reg. 1107/1996 sulla base della procedura semplificata). La Corte, con la prima sentenza del 16 marzo 1999 (*Danimarca, Germania e Francia vs. Commissione*), ha ritenuto che tale denominazione fosse divenuta generica, in quanto non riconducibile ad alcuna ricetta peculiare o ad una zona geografica in particolare. Nel 1996, dunque, la registrazione è stata per questi motivi annullata.

Con la seconda sentenza sopra richiamata, quella del 2005, per intenderci, la Corte ha mutato avviso con la seguente motivazione:

“I formaggi che recano in etichetta la denominazione “Feta” in ambito UE contengono nell’etichetta un riferimento implicito o esplicito al territorio, alle tradizioni culturali o alla civiltà greca, attraverso diciture o disegni a forte connotazione ellenica, benché siano prodotti in Stati membri diversi dalla Grecia. Ne deriva che il legame tra la denominazione “Feta” e il territorio ellenico è volontariamente suggerito e ricercato in quanto costituisce un argomento di vendita inerente alla rinomanza del prodotto di origine, ma ciò comporta il rischio reale di indurre il consumatore in confusione. Le etichette apposte sul formaggio “Feta” non originario della Grecia, commercializzato effettivamente nel territorio comunitario con tale denominazione senza fare allusione diretta o indiretta alla Grecia, oltre ad essere numericamente minoritarie, costituiscono una porzione estremamente ridotta del mercato comunitario della “Feta” in termini di quantitativi di formaggio effettivamente commercializzato in questo modo.”

La Corte, dunque, riconoscendo un forte richiamo e collegamento del formaggio “Feta” al territorio e alla cultura greca, ha concluso che la denominazione «Feta» non è generica.

Va precisato che la cd. procedura semplificata prevista dall’art. 17 del reg. 2081/1992, ovvero quella senza le opposizioni grazie alla quale erano state registrate parecchie DO che già godevano della protezione nazionale tra cui Feta, Prosciutto di Parma, etc., è stata successivamente eliminata dal reg. 692/2003 (cfr. *considerando* 13 e art. 1 n. 15 che abroga l’art. 17 del reg. 2081/1992).

Il disciplinare: La domanda di registrazione è disciplinata dal reg. 2081/92, *ex art.* 5. *Ex art.* 4 dello stesso regolamento, il disciplinare di produzione è quel documento predisposto dal richiedente -che in base al Reg. 2081 poteva essere un’associazione o una persona giuridica o anche eventualmente, una persona fisica- che include alcune indispensabili

informazioni sul prodotto e sul suo metodo di produzione. Vi è compresa, in base alla disciplina allora introdotta, una dettagliata descrizione del prodotto con indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; la delimitazione della zona geografica delimitata; gli elementi che comprovano che il prodotto ha origine in quella determinata zona; la descrizione del metodo di ottenimento, ed i metodi locali, se del caso, leali e costanti, come già anticipato; gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica; i riferimenti relativi alle strutture di controllo; gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP o le diciture tradizionali equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie o nazionali.

La disciplina contenuta nel testo originario del Reg. 2081/92 è stata successivamente modificata grazie all'opera svolta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a proposito del condizionamento dei prodotti. Infatti, il reg. 2081 fu modificato prima con un riferimento al "condizionamento" del prodotto che in seguito divenne "confezionamento" ⁽¹²⁾. In particolare, quando si parla di "condizionamento", si intende quel complesso di operazioni che servono per rendere l'alimento pronto all'uso. Si pensi, nel caso del Parmigiano Reggiano o del Grana Padano, alle operazioni di grattugiatura, o all'imbottigliamento per l'olio o per i vini. In proposito, il testo originario non conteneva alcun riferimento né al *condizionamento* né tanto meno al *confezionamento*, e non si esprimeva sulla possibilità di effettuare il condizionamento o il confezionamento fuori dalla zona geografica delimitata. Oltre alla lacuna contenuta nel regolamento, anche molti disciplinari nulla prevedevano e solo con il nuovo secolo il problema si pose riguardo ad alcuni vini, come il Frascati, per cui il d.m. 28 luglio 2000 introdusse l'obbligo di imbottigliamento in zona. Se oggi la disciplina europea vigente ha espressamente previsto che il disciplinare possa contenere, anche per gli alimenti, oltre che per i vini, le informazioni relative al "confezionamento", negli anni 'novanta la Corte di Giustizia si occupò della questione nelle due sentenze Rioja. Sebbene questo caso sia stato affrontato nel dettaglio nella seconda parte del testo (Casi e questioni), per adesso in estrema sintesi, basti ricordare che la Corte di Giustizia con la prima sentenza Rioja del 1992 aveva ritenuto che le norme nazionali che introducevano l'obbligo di condizionamento

⁽¹²⁾ Cfr. P. Borghi, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti DOP e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2013, fasc. 3, p. 29 ss.

del vino nella regione di produzione costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa mancando dati tecnici che dimostrassero che l'imbottigliamento nella zgd conferisse al vino delle caratteristiche specifiche e quindi la norma nazionale fu considerata illegittima alla luce del diritto comunitario. Qualche anno più tardi, con la seconda sentenza Rioja del 2000, la Corte ha mutato orientamento ed ha ritenuto la norma nazionale non più come una misura di effetto equivalente, e quindi illegittima in quanto tale, bensì come giustificata dall'esigenza di tutela della qualità in quanto questa può essere messa a rischio dal trasporto fuori regione. In questa seconda sentenza, tuttavia, la Corte non si è posta tanto il problema se l'imbottigliamento in zona incida o meno sulle caratteristiche del vino ma mise luce su un altro profilo, e cioè giustificò quella che in un primo momento era stata considerata una restrizione ingiustificata sulla base dell'opportunità, forse anche della necessità, di garantire la reputazione del prodotto ed il valore commerciale del segno. Non è quindi necessario, perché le norme nazionali siano legittime, che l'imbottigliamento fuori zona non pregiudichi il prodotto ma è possibile introdurre obblighi siffatti anche a prescindere da questo aspetto. La giustificazione data dalla Corte sta nel fatto che la responsabilità della reputazione di una DO spetta proprio ai produttori della zona, i soli in grado di assicurare un pieno controllo della qualità⁽¹³⁾. La seconda sentenza, nel ritenere legittime le norme nazionali che obbligano ad effettuare l'imbottigliamento in zona a prescindere da ragioni tecniche, ha voluto mettere in luce il rapporto che lega la reputazione di un prodotto all'origine territoriale e alla collettività di produttori insediata in quella determinata zona di produzione⁽¹⁴⁾.

Altra interessante pronuncia in materia di condizionamento, legata alla disciplina del 1992 è quella del 2003 a proposito del Prosciutto di Parma. In questo caso la Corte ha ritenuto legittime le misure previste dal disciplinare di produzione sull'obbligo di condizionamento in zgd quando si rende necessario per la salvaguardia della qualità, per assicurare la rintracciabilità⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Gli estremi delle due sentenze e i riferimenti bibliografici sono contenuti nel caso Rioja, a cura del sottoscritto, p. ___ ss.

⁽¹⁴⁾ Cfr. F. Albinini, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 103 s.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Corte Giust. 20 maggio 2003, in causa C-108/2001, *Consorzio del Prosciutto di Parma vs. Salumificio Santa Rita, vs. ASDA Stores*, in *Racc.*, 2003. Cfr., in argomento, A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 436, nonché P. Borghi, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti DOP e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*,

Nello stesso anno si registra un'altra importante pronuncia che ritiene legittimo inserire nel disciplinare l'obbligo di grattugiatura del Grana Padano DOP nell'ambito della zgd, dal momento che solo il condizionamento *in loco* consente a coloro che beneficiano della DOP di mantenere il controllo di una delle presentazioni del prodotto sul mercato consentendo di proteggere al meglio la qualità del prodotto stesso ed anche la sua autenticità, nonché la reputazione della DOP di cui i beneficiari sono responsabili ⁽¹⁶⁾.

Sulla scia di queste sentenze della Corte, il Reg. 2081/1992 fu modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 692/2003 che intervenne sull'art. 4 par. 2, lett. e) del reg. 2081/92 e riconobbe espressamente la **possibilità di inserire nel disciplinare** *“la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo”*. In effetti, il regolamento del '92 non vietava di inserire previsioni riguardanti il condizionamento. Il Regolamento del 1992 si limitava, infatti, ad indicare i contenuti obbligatori del disciplinare di produzione ma non escludeva la possibilità di inserire prescrizioni ulteriori oltre a quelle previste dalla norma. L'elenco di elementi indicati dall'art. 4 del reg. 2081/1992 non poteva considerarsi esaustivo, come confermato dal considerando 4 del reg. 692/2003 che precisa come in taluni casi il condizionamento debba avvenire nella zgd *“per preservare le caratteristiche tipiche dei prodotti ovvero assicurarne la rintracciabilità o il controllo”*. Di conseguenza, per evitare dubbi, il legislatore europeo decise di prevedere espressamente la possibilità di inserire nel disciplinare prescrizioni in materia di condizionamento, quando si presentano tali circostanze (necessità di preservare le caratteristiche tipiche del prodotto o assicurarne la rintracciabilità o il controllo) e sono da ritenersi pertanto giustificate.

DOP e IGP di Paesi terzi: Va, tuttavia, precisato che il reg. 692/2003 apportò altre modifiche al testo originario del reg. 2081/1992. Infatti, come emerge dal *considerando* n. 9 del provvedimento del 2003, l'art. 12 del regolamento del '92 ammetteva la registrazione di DO dei

in *www.rivistadirittoalimentare.it*, 2013, 3, p. 30. Si veda anche Id., *La giurisprudenza della Corte di Giustizia sul condizionamento dei prodotti ad indicazione geografica e il reg. UE 1151/2012*, in *Compendio di diritto alimentare*, Wolters Kluwer, nona edizione, 2019, pp. 304-308.

⁽¹⁶⁾ Sentenza 20 maggio 2003, in causa C-469/00, *Ravil sarl vs. Biraghi SpA*, in *Racc.*, 2003. Cfr. A. Di Lauro, *op.ult.cit.*, p. 36.

Paesi terzi in condizioni di reciprocità e di equivalenza. Nonostante questa previsione, come emerge dal *considerando* 9 del reg. del 2003, si rendeva necessario garantire che la procedura comunitaria di registrazione fosse disponibile per quei paesi che soddisfacessero le condizioni suddette. Di conseguenza, il regolamento del 2003 all'art. 1 n. 9 integra l'art. 12 del regolamento del 1992 introducendo una serie di previsioni per garantire sia la reciprocità sia l'equivalenza ⁽¹⁷⁾.

Per essere più chiari bisogna ricordare che la possibilità che anche prodotti di Paesi terzi siano registrati come DOP o IGP e siano quindi oggetto di tutela trova le proprie radici in una controversia sorta tra la Comunità Europea e gli USA in ambito WTO. Più precisamente, la disciplina contenuta nel reg. 2081 fu impugnata a seguito di denuncia sporta non solo dagli Stati Uniti, come si diceva, ma anche dall'Australia che si scagliarono contro il sistema CE. I due Paesi lamentavano che il diritto europeo aveva frapposto una serie di ostacoli alla registrazione delle DO già tutelate nei Paesi terzi. La normativa europea del '92 avrebbe così creato una situazione più favorevole alla Comunità. Secondo quanto asserito dai ricorrenti, infatti, la disciplina comunitaria non garantiva parità di trattamento ai prodotti dei Paesi terzi rispetto a quello riservato ai propri. Il testo allora vigente dell'art. 12 del reg. 2081 ammetteva la possibilità di registrare una DO di un Paese terzo a due condizioni, e cioè che essa fosse protetta nel Paese richiedente in base a criteri equivalenti a quelli vigenti nella Comunità (primo criterio) e che il Paese richiedente assicurasse una eguale protezione ai prodotti provenienti dalla Comunità (secondo criterio). Questi due criteri previsti dall'art. 12 del reg. 2081 riducevano significativamente, ad avviso dei ricorrenti, la possibilità di proteggere prodotti provenienti da Paesi terzi che fossero membri della WTO. In altri termini, questi prodotti godevano di una protezione minore rispetto a quelli dei Paesi della Comunità e ciò non fu gradito a USA e Australia che esercitarono l'azione davanti al Panel che accolse le istanze di questi Paesi e ritenne il reg. 2081 in contrasto con l'Accordo TRIPs e con i principi cui si ispirava il Trattato di Marrakech, ragion per cui il legislatore europeo fu costretto a intervenire eliminando alcuni limiti alla possibilità di registrare denominazioni collegate ad una zona geografica di un Paese terzo ⁽¹⁸⁾.

Tutela delle DOP e IGP: Mentre per il settore vitivinicolo sono sta-

⁽¹⁷⁾ L'art. 1 nn.ri 9 e 10 del Reg. 692/2003 integrano l'art. 12 del reg. 2081/1992, mentre il n. 11 dello stesso art. 1 aggiunge gli artt. 12 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*.

⁽¹⁸⁾ Cfr. per una ricostruzione puntuale dell'intera vicenda P. Borghi, *Le DOP, le IGP (e le STG): il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità degli alimenti*,

te dettate norme specifiche sin dall'avvio della comunità che ha introdotto norme a tutela dei vini di qualità a partire dagli anni 'sessanta, per i prodotti alimentari diversi dai vini, bisogna aspettare il reg. 2081/92, il cui art. 13 detta una disciplina in materia. Non va sottaciuto che nonostante si siano succeduti ben tre regolamenti, in tutti la protezione è disciplinata sempre dal medesimo articolo, ovvero l'art. 13, che si evolve nel corso del tempo ma mantiene sempre la stessa numerazione anche nel reg. 510/2006 e nel reg. 1151/2012. Cerchiamo adesso di capire come e perché la norma è stata modificata e quali correttivi siano stati apportati nel corso del tempo. Posto che il reg. 1151 introduce come novità di rilievo rispetto al passato la previsione espressa della cd. tutela d'ufficio di tutte le DO a carico di ogni SM, vediamo adesso quali erano le criticità della disciplina del '92 e di quella del 2006.

La vicenda prende le mosse sotto il vigore della disciplina del '92 allorché la Commissione europea propose ricorso per inadempimento contro la Germania che non si era attivata quando era stato messo in commercio nel mercato di quel Paese un formaggio chiamato "Parmesan", ritenuto evocativo del noto prodotto "Parmigiano Reggiano DOP". La questione nasce dalle difficoltà interpretative sorte a proposito della portata dell'allora vigente art. 10 del reg. 2081/1992 che obbligava gli SM a dotarsi di adeguate strutture di controllo per garantire la conformità al relativo disciplinare dei prodotti la cui denominazione fosse un toponimo registrato. Gli SM erano altresì tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia. Ma, a fronte del ricorso proposto contro la Germania, la Corte rispose che l'art. 10 del reg. 2081 non comportava l'obbligo di adottare strumenti di intervento per combattere illeciti del tipo di quello indicato⁽¹⁹⁾. Oltretutto doveva essere solo lo Stato di origine della DOP ad attivarsi e ad effettuare i controlli. La Corte, sulla base della normativa vigente, ha quindi escluso che si potesse configurare una sorta di tutela d'ufficio creando discriminazioni sulla base dell'origine del prodotto. Se il prodotto era originario dello SM dove era stato perpetrato l'illecito, questo doveva intervenire, altrimenti non era tenuto a farlo. In buona sostanza, l'onere di attivare iniziative di tutela era rimesso agli operatori economici interessati per ottenere che pratiche commerciali scorrette come quella richiamata (evocazione della

in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi, *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 290, nonché Id., *Le fonti internazionali del diritto alimentare*, ivi, p. 43 s.

⁽¹⁹⁾ Cfr. Corte Giust. CE 28 febbraio 2008, *Commissione vs. Repubblica Federale di Germania*, in causa C-132/05, commentata *ex multis* da F. Albisinni, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *www.rivistadirittoalimentare*, 2009, fasc. 2, p. 15

DOP “Parmigiano Reggiano” ad opera di un formaggio chiamato “Parmesan”) cessassero. Ne scaturiva un depotenziamento della tutela apprestata dalla normativa europea ed un conseguente indebolimento dei toponimi registrati in ambito UE. Si rendeva, pertanto, necessario intervenire con una disciplina più chiara e più dettagliata⁽²⁰⁾ e soprattutto che consentisse una tutela del prodotto DO o IG in tutti i Paesi dell’UE e non solo ad opera del Paese di origine. A tale tipo di tutela rafforzata si arriverà solo più tardi con il reg. 1151/2012, il cui art. 13 -a differenza della corrispondente norma contenuta nel reg. del ‘92 e nel regolamento del 2006- al par. 3 affida agli SM il compito di adottare “*le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (...) prodotte o commercializzate in tale Stato membro.*” A tal fine, continua il paragrafo 3 dell’art. 13 del reg. 1151/2012, “*gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni Stato membro.*”

Sotto il vigore della disciplina del ‘92, ad interpretare le disposizioni in tema di controlli era intervenuta la Corte di Giustizia con la richiamata sentenza Parmesan che non aveva ravvisato alcun obbligo a carico di ogni Stato membro ad intervenire *ex officio* per adottare nel proprio territorio i provvedimenti per reprimere le violazioni riguardanti DO o IG aventi origine in altro SM. Tale obbligo, come emerge dall’art. 13 del reg. 1151/2012, oggi sussiste e nel nostro Paese l’attività di protezione è svolta dall’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi), ovvero un Dipartimento del MIPAAF ritenuto uno dei maggiori organismi europei di controllo nel settore agroalimentare⁽²¹⁾.

Dalle AS alle STG: Accanto al reg. 2081/92 fu emanato lo stesso giorno il reg. 2082/1992, relativo alle AS, ovvero alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari, indice anche questo dell’attenzione che il legislatore europeo aveva manifestato verso la qualità e segnatamente verso i prodotti tradizionali. La tradizione stavolta attribui-

⁽²⁰⁾ Cfr. V. Rubino, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell’Unione Europea dopo il regolamento 1151/2012*, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2013, fasc. 4, p. 9.

⁽²¹⁾ Cfr. F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in www.rivistadirittoalimentare.it, 2017, 2, p. 15 ss.; S. Vaccari, *Esperienze di tutela della qualità in Italia*, in R. Saija – P. Fabbio, *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, CEDAM, 2019, p. 31 ss. Cfr. F. Assenza, *L’ICQRF come autorità nazionale di contrasto*, in corso di pubblicazione su www.rivistadirittoalimentare.it.

sce al prodotto determinate caratteristiche sulla base degli ingredienti, del metodo di produzione o trasformazione ⁽²²⁾.

Anche il regolamento 2082/1992 è stato approvato con la base giuridica PAC. Interessante è l'art. 2 che contiene le definizioni, tra cui si segnala quella di "attestazione di specificità", ove per tale s'intende il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento della sua registrazione. Quanto alla "specificità", è l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

Dal regolamento sorge un diritto in capo ai produttori di utilizzare un determinato nome per realizzare prodotti conformi al disciplinare. Anche qui abbiamo quindi un disciplinare di produzione, come per le DOP e le IGP. C'è, come per gli altri regimi di qualità, un collegamento con il territorio che sicuramente, rispetto ai primi segni, è meno intenso, in quanto non è richiesto che i prodotti che si fregiano delle AS abbiano origine in quel determinato luogo geografico che non conferisce loro peculiarità. I prodotti AS, come è stato precisato dalla dottrina che si è occupata *funditus* dell'argomento, diventano "patrimonio gastronomico e culturale dell'intera collettività" ⁽²³⁾. Nell'intenzione del legislatore europeo c'è la salvaguardia del lavoro, delle capacità e delle tradizioni che vengono mantenute e diffuse nel territorio comunitario. Il prodotto viene realizzato, si diceva, conformemente al disciplinare che comprende il nome (cfr. art. 6 par. 2) in una o più lingue, la descrizione del metodo di produzione, gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale, la descrizione delle caratteristiche del prodotto, i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità. La domanda poteva essere presentata solo ed esclusivamente da un'organizzazione. Alla domanda andava allegato il disciplinare e presentata all'autorità competente dello SM in cui aveva sede l'organizzazione. Tale autorità aveva poi il compito di trasmettere la domanda alla Commissione europea.

Va precisato che questo segno, AS, sganciato, come detto, dal luogo di produzione, non ha avuto la fortuna sperata tanto che il successivo regolamento, il 509/2010 ha tentato di recuperarlo. Dalle AS si è

⁽²²⁾ Cfr. I. Trapè, *Le specialità tradizionali garantite (STG)*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro, L. Russo, *op.cit.*, p. 444.

⁽²³⁾ Cfr. E. Rook Basile, *Attestazioni di specificità e prodotti tipici*, in L. Costato (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, CEDAM, 2003, p. 738.

così passati alle STG, ovvero le **specialità tradizionali garantite** ma senza che si sia riusciti ad ottenere l'auspicato rilancio di questo segno. Il motivo sta nella scarsa appetibilità del segno per le associazioni dei produttori a causa della natura ibrida del segno (AS/STG) e della mancanza di chiarezza dei requisiti per la tutela che non sono tanto specifici da essere conveniente affrontare i costi della procedura di riconoscimento. Il produttore non ha un valore aggiunto per il proprio prodotto e ciò è palese se si pensa al caso della "pizza napoletana", una delle pochissime STG che abbiamo tra i prodotti italiani. L'istanza fu presentata sotto il vigore del reg. 2082/1992 dall'Associazione Verace Pizza Napoletana e dall'Associazione Pizzaioli Napoletani al fine di valorizzare la specificità di tale prodotto alimentare che si discosta notevolmente da altri prodotti simili. A fronte del riconoscimento dell'AS emerge tuttavia che solo pochissimi produttori si avvalgono del segno (prima AS poi STG) assoggettandosi così ai controlli. I più, infatti, preferiscono produrre una pizza napoletana senza segno e hanno il vantaggio di non essere assoggettati ai controlli e di non dover seguire il disciplinare di produzione. Il fallimento del segno sta nel fatto che i produttori non sono costretti ad usare il segno per produrre "pizza napoletana", in quanto non c'è riserva d'uso del nome. I produttori che non si avvalgono del segno hanno quindi minori oneri oltre a non essere assoggettati ai controlli.

Si diceva che anche questo segno mantiene un legame con il territorio che sicuramente è meno forte rispetto alle IGP e ancor meno rispetto alle DOP. Il solo legame con il territorio sta nella ricetta che però può essere realizzata ovunque senza i limiti territoriali previsti per gli altri segni.

Si pensava che il legislatore europeo con la riforma del 2012 avrebbe eliminato le STG (*ex AS*) dal panorama dei regimi di qualità proprio per la mancanza di una protezione rinforzata che viene conferita solo dalla mancanza di riserva d'uso del nome. La soluzione dovrebbe arrivare a partire dal 2023 quando entreranno in vigore gli artt. 23 e 24 del reg. 1151/2012 che impediranno la circolazione di prodotti con lo stesso nome ma non conformi alla ricetta tradizionale trasfusa nel disciplinare. Dal 2023, in altri termini, le STG registrate senza riserva d'uso del nome non godranno più di alcuna protezione, salvo che non siano state salvate nel frattempo da uno SM su richiesta di un gruppo interessato. L'effetto dovrebbe essere che dal 2023, quando la protezione debole avrà cessato di esistere, se un determinato nome è registrato come STG, potrà essere usato solo ed esclusivamente dal produttore che segue pedissequamente il disciplinare, e per l'effetto il nome registrato – che sarà protetto contro ogni usurpazione, imitazione o evocazione – non potrà essere usato per prodotti che benché analoghi, non rispettano il processo produttivo im-

posto dal disciplinare. Infatti, i nomi registrati *ex art.* 13 par. 1 del regolamento 509/2006, ovvero senza riserva d'uso del nome, possono continuare a usare il logo STG secondo il regime previsto dal regolamento 509 fino al gennaio 2023. I nomi, invece, che sono registrati sotto il vigore del regolamento 1151/2012 soggiacciono agli artt. 23 e 24 di questo regolamento (e di tutto il Titolo III) ⁽²⁴⁾.

3. Evoluzione del quadro normativo: i regolamenti 509 e 510/2006

Come anticipato, i due regolamenti del 1992 sono stati abrogati e sostituiti dai regolamenti 509 e 510 del 2006, il primo relativo alle STG ed il secondo che conteneva la disciplina in materia di DOP e IGP.

Entrambi sono stati adottati utilizzando la base giuridica dell'art. 37 che nel frattempo aveva sostituito l'art. 43 TCEE, a seguito della rinumerazione operata dal Trattato di Amsterdam che era entrato in vigore nel 1999, anche se dal punto di vista contenutistico le due norme (art. 43 TCEE e 37 TCE post Amsterdam) non presentano differenze degne di nota in questa sede. Come era già accaduto per i due regolamenti del 1992, anche in questo caso la procedura di approvazione prevede la proposta della Commissione e l'approvazione da parte del solo Consiglio su parere del Parlamento europeo che aveva, in base alla procedura dell'epoca, una funzione meramente consultiva che sarà superata, com'è noto, solo a seguito del Trattato di Lisbona che introdurrà la codecisione come procedura ordinaria accrescendo la funzione del Parlamento che diventa un vero e proprio co-legislatore insieme al Consiglio ⁽²⁵⁾.

Il regolamento 510, che esaminiamo per primo, conta 20 considerando, 20 articoli e tre allegati, a differenza del reg. 2081 che contava 16 considerando, 18 articoli e due allegati. Le ragioni dell'abrogazione del vecchio regolamento sono diverse e sono state in gran parte esposte nelle pagine precedenti. Oltretutto, nel 2003 era intervenuto il reg. 692 che aveva modificato diverse disposizioni del reg. 2081. In sintesi, se vogliamo riassumere con formula icastica la finalità della riforma del 2006, possiamo richiamare il *considerando* n. 20 che afferma che la *ratio* della sostituzione sta nella necessità di garantire maggiore chiarezza

⁽²⁴⁾ A questo proposito, può essere utile ricordare che con Reg. di esecuzione (UE) 2020/395 della Commissione del 6 marzo 2020, è stata registrata come Specialità Tradizionale Garantita la denominazione «Amatriciana Tradizionale».

⁽²⁵⁾ Sulle procedure legislative e segnatamente su quella ordinaria, si rinvia alla manualistica tradizionale. Cfr., *ex multis*, R. Adam, A. Tizzano, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, 3 ed. Torino, Giappichelli, 2020, p. 214 ss.

e trasparenza. Ancora una volta la trasparenza diventa il filo rosso che costituisce il collante che lega il percorso evolutivo del diritto alimentare europeo. A supporto di queste considerazioni, può dirsi che tra il 1992 e il 2006 il quadro giuridico era profondamente cambiato, per cui una riforma si rendeva sicuramente necessaria. Si pensi, per non andare lontano, alla rivoluzione che era stata introdotta da provvedimenti come la direttiva 1993/43 e più tardi dal reg. 178/2002, ovvero il regolamento GFL; prima ancora era cambiata la normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, nel senso che la vecchia direttiva 1979/112 era stata sostituita dalla direttiva 2000/13 (cfr. *considerando* 5 del regolamento 510), solo per citare alcuni importanti provvedimenti che hanno segnato una vera e propria rivoluzione copernicana nel sistema europeo del diritto alimentare, ragioni tutte che hanno sicuramente contribuito ad indurre la comunità ad intervenire con una nuova disciplina dei regimi di qualità. A livello internazionale, inoltre, era stato sottoscritto il Trattato di Marrakech con i suoi 12 accordi allegati e -segnatamente- l'Accordo TRIPs, con tutte le conseguenze che ne erano derivate e che hanno indotto all'approvazione del citato regolamento 692/2003 su cui ci siamo soffermati nelle pagine precedenti. In buona sostanza, da un esame comparativo dei due regolamenti, il 2081 del '92, per un verso, e il 510 del 2006 per altro, emerge una totale riscrittura della disciplina; ne risulta accresciuta la tutela dei consumatori in ordine alla riconoscibilità dei prodotti e, infatti, a partire dal 2009 le etichette *devono* contenere i simboli comunitari o comunque la dicitura DOP/IGP. Infatti, mentre l'art. 8 del reg. 2081 prevedeva che "*le menzioni «DOP», «IGP» o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento*", la norma corrispondente del reg. 510 del 2006 fa riferimento alla modalità del "dovere", anziché a quella del "potere".

Altre novità, rispetto al testo del '92, riguardano la procedura di riconoscimento che risulta, alla luce del regolamento del 2006, più snella rispetto al passato. Sono stati abbreviati i termini per le opposizioni a causa dell'aumento progressivo del numero delle domande di registrazione, indice del successo dei segni DOP/IGP, e per contenere i ritardi che si erano accumulati negli ultimi anni. Per quanto riguarda la procedura di presentazione della domanda, con il regolamento del 2006 deve essere inoltrato il documento unico che racchiude gli elementi più significativi del disciplinare. Viene standardizzata la domanda di registrazione garantendo così, rispetto al passato, che tutte le domande siano sullo stesso piano.

4. Il Libro Verde qualità del 2008 e la comunicazione sul mercato

Poco tempo dopo che i due regolamenti del 2006 videro la luce, la Commissione europea, su iniziativa della Direzione Generale dell'agricoltura e dello Sviluppo rurale si premurò di fornire una serie di indicazioni sulle politiche di qualità in ambito PAC. Si tratta, più precisamente, del “*Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*” del 15 ottobre 2008 ⁽²⁶⁾.

Anche se si parla di “prodotti agricoli”, sembra chiaro che si riferisca, più che altro, ai “prodotti alimentari”.

Tale documento, più che alla qualità in senso stretto, sembra che si occupi della “comunicazione”, anche se nell'introduzione del Libro verde si legge che **la qualità è l'arma più potente di cui dispongono gli agricoltori dell'Unione Europea**.

Uno degli aspetti più problematici consiste nella distinzione tra requisiti minimi di produzione, che sono i requisiti di sicurezza, e i requisiti di qualità. Nonostante la Commissione si sforzi di mettere in guardia dal rischio di confusione tra gli uni e gli altri, non sembra riuscire in alcun modo a fugare i dubbi. Anzi, come è stato sottolineato, della qualità di prodotto e di processo si parla ben poco, perlomeno in maniera chiarificatrice, mentre l'attenzione è concentrata sulla “comunicazione sul mercato” ⁽²⁷⁾. La qualità in senso stretto non viene sviscerata, anzi, nel momento in cui essa viene definita come capacità di soddisfare le aspettative dei consumatori, emerge la vera criticità del documento che la colloca nella relazione produttori-consumatori piuttosto che in quella tra i diversi operatori della filiera e quindi nella relazione tra produttori della materia prima e trasformatori (produttori agricoli/produttori alimentari).

Il Libro Verde si concentra, pertanto, solo sulla fase della immissione sul mercato, lasciando sullo sfondo il vero *punctum dolens* e cioè la qualità a partire dalla fase agricola fino alla trasformazione (cioè il rapporto tra produttori e industria alimentare e tra produttori e intermediari) per puntare i riflettori solo su una fase in cui sulla qualità non si può ormai incidere più di tanto. Ne deriva che la cd. fase agricola rimane del tutto sacrificata a vantaggio della fase cd. di consumo.

⁽²⁶⁾ COM 2008, 641 def.

⁽²⁷⁾ Cfr. F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., p. 311, nonché A. Jannarelli, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agro-alimentare e l'art. 62 della legge 24 marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 545.

5. Il pacchetto qualità 2012: base giuridica, finalità e ambito applicativo

Il legislatore europeo ritorna a disciplinare la materia quattro anni più tardi con il Reg. 1151/2012, meglio noto come “pacchetto qualità” 2012. Stavolta siamo di fronte ad un unico provvedimento normativo che accorpa DOP, IGP e STG, fino a quel momento oggetto di due distinti regolamenti sia in base alla disciplina del 1992, sia in base alla disciplina del 2006, segno della volontà dell’Unione di semplificare quanto più possibile la normativa sulla politica agricola comune.

Alla base della scelta operata dalle istituzioni vi è inoltre l’esigenza di chiarezza e di trasparenza che erano state anche alla base della disciplina del 2006.

Il nuovo quadro giuridico di riferimento si spinge tuttavia più avanti fino a inserire nuove indicazioni qualitative, le cd. IFQ (ovvero le indicazioni facoltative di qualità) e precisamente “prodotti di montagna” e “prodotto dell’agricoltura delle isole”. Anche con questo regolamento, il legislatore europeo lascia fuori dalla disciplina dei regimi di qualità i prodotti vitivinicoli, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che saranno disciplinati dal Reg. 1308/2013, mentre è incluso l’aceto.

Tra gli aspetti di novità di maggior rilievo, si segnala che il reg. 1151/2012 modifica rispetto al passato la definizione di DOP e IGP che non è più, come accadeva sia per la disciplina del 1992 sia per quella del 2006, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare ma un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione, o in casi eccezionali, di un Paese determinati.

Altra differenza significativa sta nella base giuridica che per i regolamenti del 2006 è il solo art. 37 (PAC), mentre con il reg. 1151/2006 aggiunge all’art. 43 (*ex art.* 37), l’art. 118 primo comma del TFUE. Accanto alla base giuridica prevista per gli atti normativi in materia di politica agricola comune, si affianca quella in materia di diritti di proprietà intellettuale. La procedura normativa seguita per l’adozione del reg. 1151/2012 è quella ordinaria e cioè la proposta della Commissione cui segue la cooperazione tra Parlamento europeo e Consiglio. Con i vecchi regolamenti, fino a quelli del 2006, invece, si seguiva la procedura speciale prevista per gli atti normativi in materia di PAC e cioè, dopo la proposta della Commissione, l’atto normativo era adottato solo dal Consiglio, mentre il Parlamento europeo aveva una funzione semplicemente consultiva in quanto si limitava a rendere un parere che non era vincolante per il Consiglio, al quale spettava la competenza.

Mentre fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il fatto di scegliere come base giuridica l’art. 43 TCEE (poi l’art. 37 TCE, dopo

l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam) comportava l'adozione di una procedura normativa speciale, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (avvenuta il 2 dicembre 2009) la procedura di approvazione degli atti normativi in materia di PAC segue le regole ordinarie (proposta della Commissione e adozione del regolamento da parte del Parlamento e del Consiglio come co-legislatori). Ne deriva che inserire come base giuridica, unica o affiancata ad altre, come nel caso del Reg. 1151/2012, l'art. 43 TFUE (ma anche in molti altri casi) non implica alcuna differenza di procedura di approvazione ma è solo indice che le istituzioni europee hanno considerato quell'atto normativo come il segno della volontà di investire in agricoltura ⁽²⁸⁾.

Tornando al reg. 1151/2012, il fatto che accanto all'art. 43.2 TFUE sia stato inserito l'art. 118 (sempre, ovviamente, del TFUE), implica che oltre a "investire in agricoltura", le istituzioni europee hanno voluto mettere in risalto il fatto non tanto che siamo di fronte alla materia dei diritti di IP (proprietà intellettuale), quanto piuttosto che questa componente rileva in funzione della strutturazione del mercato, ragion per cui si può affermare che le due basi giuridiche utilizzate (43 e 118 TFUE) sono collegate tra loro dal fatto di essere entrambe specificamente volte alla realizzazione del mercato.

Quanto ai prodotti agricoli (lo si è anticipato), se è vero che essi compaiono nel titolo del regolamento, esso -nella sostanza- riguarda più che altro prodotti alimentari, mentre tra i pochi prodotti agricoli non alimentari che possono accedere al regime delle DOP o delle IGP, si contano prevalentemente fiori e piante ornamentali.

Nell'introdurre il discorso sul reg. 1151/2012 (che sarà affrontato nel capitolo IV sulle regole europee), non può non mettersi in luce che la politica di qualità rimane parte integrante della politica agricola comune e ciò è tanto più vero in quanto questo regolamento del 2012 anticipa non di molto la complessa riforma della PAC che sarà approvata di lì a poco con il pacchetto dei regolamenti del 2013. Di essi, specificamente il reg. 1308/2013 si occuperà tra l'altro dei regimi di qualità dei prodotti vitivinicoli e non è un caso che il recente reg. 2117/2021 è intervenuto sia sui regimi di qualità dei prodotti alimentari sia sui regimi

⁽²⁸⁾ Cfr. F. Albinini, *op.ult.cit.*, p. 307 che parla di una "scelta di campo" intendendo che scegliere la base giuridica PAC non comporta differenze procedurali ma solo il fatto che si è scelta una determinata strada, ovvero quella di perseguire una o più delle finalità della PAC di cui all'art. 39 TFUE (che riproduce la corrispondente norma del Trattato di Roma). Cfr. in argomento, F. Albinini, *op.ult.cit.*, 163 s.

di qualità dei prodotti vitivinicoli creando, anzi, meglio, rafforzando lo stretto legame che già esisteva tra i due regolamenti.

5.1. Il Reg. 1151/2012 nel Sistema Europeo di Diritto Alimentare

Com'è noto, il diritto alimentare europeo si caratterizza ormai per la sua dimensione sistematica che è stata anticipata, prima a livello embrionale, dai primi atti normativi risalenti agli anni '60 e nei decenni successivi, per poi segnare una svolta con il XXI secolo grazie al Reg. 178/2002, meglio noto come Regolamento GFL (*General Food Law*).

Senza entrare qui nel dettaglio delle diverse tappe, per il quale si rinvia alla dottrina che se ne è occupata *funditus*, a partire dal 2002 sono stati adottati diversi provvedimenti dai quali emerge una vera e propria architettura complessiva della materia. In questo quadro si colloca da vero protagonista anche il reg. 1151/2012 al quale si deve, come si è in parte anticipato non solo il fatto di aver inglobato in un unico provvedimento segni di qualità come DOP e IGP per un verso e STG, per altro verso, ma di aver ridisegnato il meccanismo della tutela di questi segni che è contenuta nell'art. 13 che segna il passaggio alla tutela d'ufficio. In questa dimensione sistematica abbiamo dunque la disciplina dei due pilastri di base, qualità e sicurezza, (ovvero il reg. 1151/2012 e il reg. 178/2002) ma anche il reg. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori di alimenti e sicuramente anche il reg. 625/2017 sui controlli ufficiali. Tutti insieme (si tratta solo dei più significativi) rappresentano il *corpus* del diritto alimentare europeo e del Sistema Europeo del Diritto Alimentare, ovvero il cd. EFLS (*European Food Law System*) ⁽²⁹⁾.

5.2. Le modifiche apportate dal Reg. 2117/2021

Come anticipato, il 6 dicembre 2021 sono stati pubblicati sulla GUUE tre regolamenti, il 2115 sui Piani strategici della PAC, il 2116 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC ed infine, *last but not least*, il 2117 sull'OCM, tutti del 2 dicembre 2021 ⁽³⁰⁾.

⁽²⁹⁾ Cfr. F. Albinini, *Transparency, crisis and innovation in EU Food Law*, in *Riv. della regolazione dei mercati*, 2015, fasc. 1, p. 97 ss.

⁽³⁰⁾ G.U.U.E. L-435 del 6 dicembre 2021. Tali regolamenti saranno seguiti da atti di esecuzione e atti delegati.

Essi si pongono a valle di un lungo negoziato che ha reso necessario un periodo di transizione governato da un regolamento ponte ⁽³¹⁾. Senza qui poter entrare nel dettaglio della complessiva riforma della Politica Agricola Comune, a noi interessa in questa sede descrivere in linea generale quali modifiche ha apportato il Reg. 2117/2021 al Regolamento 1151/2012.

Dal *considerando* 29 del Regolamento 2117/2021 emerge l'opportunità di allineare le definizioni di DO e di IG contenute nel reg. 1308/2013 sui vini alle definizioni contenute nell'Accordo TRIPs. Di conseguenza si rende necessario, per le ragioni di coerenza di cui ci parla lo stesso *considerando* 29, chiarire le definizioni di DO e di IG nel settore alimentare contenute nel reg. 1151/2012. Inoltre, vengono presi in considerazione anche i cd. fattori umani per descrivere il legame tra le qualità o le caratteristiche di un prodotto e un particolare ambiente geografico da includere nel disciplinare delle DOP sia per i vini (cfr. art. 94 Reg. 1308/2013) sia per i prodotti alimentari (cfr. art. 7 del Reg. 1151/2012). Tali "fattori umani" non si limitano a specifici metodi di produzione o di trasformazione che conferiscono una qualità specifica al prodotto in questione, ma includono altri fattori, tra cui la gestione del suolo e del paesaggio, le pratiche di coltivazione e tutte le altre attività umane che contribuiscono al mantenimento dei fattori naturali essenziali che determinano in modo predominante l'ambiente geografico e la qualità e le caratteristiche del prodotto. Il nuovo regolamento prosegue nella direzione della semplificazione ed in questa logica si preoccupa di velocizzare e rendere più efficiente le domande di protezione e di opposizione ed anche la procedura delle modifiche del disciplinare.

In sintesi, il nuovo regolamento è approvato anch'esso, com'era da aspettarsi, con una base giuridica plurima che comprende oltre che la PAC (e cioè l'art. 43 par. 2 TFUE), anche l'art. 118, dal momento che incide sul reg. 1151/2012, l'art. 114 sul ravvicinamento delle disposizioni che hanno ad oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e l'art. 349 del TFUE ⁽³²⁾.

Il regolamento è composto da 86 *considerando* e da soli sei articoli. Di essi a noi interessano gli art. 1 e 2, entrambi molto corposi, il primo

⁽³¹⁾ Si tratta del Reg. (UE) n. 2220/2020 del 23 dicembre 2020 che proroga al 31 dicembre 2022 la disciplina PAC al momento vigente, e cioè quella contenuta nel pacchetto di Regolamenti 1305-1310/2013.

⁽³²⁾ Questa norma del TFUE precisa il campo di applicazione territoriale dei Trattati e definisce i limiti entro cui il TFUE si applica alle regioni ultra-periferiche soggette alla sovranità di alcuni S, come Francia, Portogallo e Spagna.

dei quali comprende le modifiche al reg. 1308/2013 e il secondo le modifiche al reg. 1151/2012.

Sorvolo sulle modifiche apportate dall'art. 1 al Reg. 1308/2013, per cui rinvio al capitolo sesto di questo volume, mi soffermo, invece, sull'art. 2 del Reg. 2117/2021 che contiene le modifiche al pacchetto qualità. Tra esse si segnala la sostituzione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 5 sulle definizioni di DOP e IGP. Ne deriva che Denominazione d'origine, con il nuovo regolamento, è un nome, **compreso un nome utilizzato tradizionalmente**, che identifica un prodotto:

- a) Originario di un luogo, di una regione o in casi eccezionali di un Paese determinati;
- b) Le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) Le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Come si vede dal confronto con il testo originario dell'art. 5, **è stata aggiunta la possibilità che si tratti di un nome utilizzato tradizionalmente**, mentre per il resto la definizione resta identica a quella contenuta nel regolamento del 2012.

La stessa modifica è stata apportata per le IG.

È stato integrato anche l'art. 6 par. 2 che nella versione originaria prevedeva che *“un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto”*. Il regolamento del 2021 aggiunge **“o creare confusione tra prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza in questione. Le condizioni di cui al primo comma sono valutate in relazione all'uso effettivo delle denominazioni in conflitto, compreso l'uso del nome della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona d'origine e l'uso del nome della varietà vegetale protetta da un altro diritto di proprietà intellettuale”**.

Altra modifica degna di rilievo è quella all'art. 7 che indica il contenuto del **disciplinare di produzione**, il cui paragrafo 1 è stato modificato con la sostituzione della lettera f).

Mentre la vecchia lettera f) era del seguente tenore:

“f) gli elementi che stabiliscono:

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o

ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;”,

la nuova lettera f), come modificata dal reg. 2117/2021, appare così modificata:

«f) *gli elementi che stabiliscono:*

i) *per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; **dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico che possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale paragrafo;***

ii) *per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;».*

Come emerge, il legislatore ha voluto mettere meglio in luce la differenza tra DOP e IGP e specificare meglio, per quanto riguarda le DOP, i dettagli che riguardano il fattore umano, cosa che invece non accadeva, sui contenuti del disciplinare, sotto il vigore del testo originario del reg. 1151/2012 che si limitava all'ambiente geografico.

Inoltre, vengono integrati gli elementi che il disciplinare può contenere, alla luce della nuova disciplina che ha aggiunto un comma che prevede che “*il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile*”. Si tratta di un elemento facoltativo del disciplinare che può indicare come la DO o l'IG contribuisce allo sviluppo sostenibile.

Va segnalata anche la modifica all'**art. 12 par. 3** che prevede, per i prodotti originari dell'UE, commercializzati come DOP o IGP, che i simboli UE associati a tali prodotti figurino non solo nell'etichettatura, come già accadeva in base al testo originario del reg. 1151/2012, **ma anche nel materiale pubblicitario.**

È stato oggetto di modifica anche l'**art. 13** che si occupa della protezione. In particolare, il par. 1 lett. a) che aveva il seguente tenore:

“*I nomi registrati sono protetti contro:*

a) *qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;”*

è stato così sostituito:

“*I nomi registrati sono protetti contro:*

«a) *qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale*

*nome consenta di sfruttare, **indebolire o svigorire** la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti;”*

Ne deriva che oltre a sfruttare, **il legislatore ha esteso la protezione contro ogni impiego commerciale che consista non solo nello sfruttamento della notorietà del nome protetto ma anche nell’indebolire o nello svigorire tale notorietà.**

La protezione di cui all’**art. 13** si arricchisce, inoltre, di un ulteriore **paragrafo 4** che dispone:

“4. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione; e

b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

Per i prodotti che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio, il gruppo o qualsiasi operatore autorizzato a utilizzare la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta ha il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti nell’Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta.”

Tra le modifiche di maggior rilievo, oltre quelle relative alle STG che per brevità non sono qui ricordate e si rinvia al testo del regolamento e alla trattazione contenuta nel capitolo quarto di questo volume, si segnala l’art. 53 sulle modifiche al disciplinare che le classifica in due categorie, in base alla loro rilevanza, quelle **unionali** che richiedono una procedura di opposizione a livello UE, e quelle **ordinarie** che sono gestite a livello nazionale. Il nuovo regolamento si muove, come si diceva, verso una progressiva semplificazione e snellimento delle procedure e della burocrazia e questa modifica ne costituisce un segno inequivocabile. Mentre le modifiche *unionali* sono quelle che incidono sul nome della DO o della IG o dell’uso della denominazione, quelle che rischiano di alterare il legame tra la qualità, le caratteristiche e l’ambiente geografico e i fattori naturali e umani, o che riguardano una STG, o che comportano ulteriori restrizioni sulla commercializzazione del prodotto, le modifiche *ordinarie* sono tutte le altre che non rientrano nell’elenco tassativo di cui al par. 2 lett. da a) a d) dell’art. 53. Esse sono modifiche che possono essere temporanee, che risultano dall’imposizione di misure di carattere sanitario o fitosanitario o motivato da catastrofi naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti.